



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE**

nella persona della Dott.ssa Giulia Franco , all'udienza dell'20.01.2026 ha pronunciato e pubblicato mediante integrale lettura, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.2432/2025 R.G. promossa

**DA**

**Kajrani Engjell**, nato l'8 marzo 1967 in Albania (EE), codice fiscale KJRNJL67C08Z100G, residente in Frosinone (FR), c.a.p. 03100, Via Ponte La Fontana, n. 31, elettivamente domiciliato in Frosinone (FR), c.a.p. 03100, Via Tiburtina, n. 177 (ex 191), domicilio p.e.c.: avvpiro.tomaselli@pecavvocatifrosinone.it, domicilio p.e.o.: avv.pierotomaselli@gmail.com, presso lo studio legale dell'avv. Piero Tomaselli del Foro di Frosinone, codice fiscale TMSPRI73M21D810D, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo.

**RICORRENTE OPPONENTE**

**E**

**Comune di Frosinone**, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., con sede in Frosinone, c.a.p. 03100, Piazza VI Dicembre, codice fiscale 00264560608, e, per l'effetto

**OPPOSTO RESISTENTE CONTUMACE**

**OGGETTO:** opposizione a sanzione amministrativa :

**CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:** “cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite”

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere “la concisa esposizione delle



ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge

In via preliminare occorre prendere atto delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente di procedere a declaratoria di cessazione della materia del contendere.

A sostegno di detta richiesta va dato atto della documentazione versata in atti ossia del provvedimento di annullamento dei verbali opposti nn. 00015098 e 000150099 emessi dal Comune di Frosinone , riconoscendo in detto atto che il veicolo tg. FS709YT aveva la copertura assicurativa come dalla certificazione ANIA SITA-ATRC .

Va dunque senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell'opposto Comune di Frosinone al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, per soccombenza virtuale avendo dovuto la ricorrente adire le vie legali per poter ottenere l'annullamento dei verbali opposti.

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.2432/2025 R.G. contrariis reiectis:

- Dichiarata cessata la materia del contendere;
- Condanna il Comune di Frosinone , in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro43,00 per spese ed Euro300,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.

Frosinone, li 20.01.2026

**Il Giudice di Pace**  
**Dott.ssa Giulia Franco**

